



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 235	di data 17/06/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLA VAL D'ADIGE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 " 31 DICEMBRE 2027. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.496.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che in data 31.12.2022 si conclude il vigente contratto per il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel territorio della Val d'Adige;

considerato che il servizio in oggetto, riguardante l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio alle persone segnalate dal Servizio Welfare e coesione sociale nel Territorio della Val d'Adige, integra e supporta l'assistenza domiciliare e di contesto e gli altri servizi prettamente sociali volti a mantenere, rafforzare e ripristinare l'autonomia di vita della persona nella propria abitazione, caratterizzandosi in termini strumentali rispetto al sistema integrato dei servizi sociali di cui alla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Legge provinciale sulle politiche sociali";

ricordato che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 10 settembre 2021, n. 1508, il servizio in parola non si configura quale servizio socio-assistenziale in quanto si limita alla mera attività materiale di trasporto e consegna pasti, senza necessità di approcci specialistici con l'utenza e senza operatori con particolari qualifiche in campo sociale e non prevede anche attività di assistenza, cura e monitoraggio della condizione personale;

evidenziato che, a fronte di quanto sopra riportato, il servizio in oggetto non può essere qualificato come servizio pubblico locale;

dato atto che il servizio in parola, avente ad oggetto il trasporto e la consegna di un numero presunto di 73.000 pasti annui alle persone segnalate dal medesimo Servizio nel Territorio della Val d'Adige, rientra nel settore ordinario;

preso atto che, nel dettaglio, il servizio consiste nel ritiro giornaliero dei pasti, contenuti in contenitori termici, presso i punti cottura e confezionamento indicati dall'Amministrazione comunale ed attualmente individuati nella APSP di Povo Margherita Grazioli e nella APSP Civica di Trento. Il ritiro dei contenitori presso i punti di cottura deve essere effettuato nella fascia oraria compresa tra le 10:30 e le 11:15 e la consegna degli stessi presso il domicilio dell'utente deve avvenire nella fascia oraria compresa tra le 10:45 e le 13:00 oppure entro un orario antecedente le 13:00 come da eventuale impegno assunto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica come di seguito meglio specificato;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 119, di data 24 maggio 2022, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b) del vigente

pagina 1/13

Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel territorio della Val d'Adige per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Welfare e coesione sociale così come esposte in narrativa del suddetto provvedimento;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Welfare e coesione sociale si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel territorio della Val d'Adige per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

dato atto che, a riguardo, la Giunta comunale ha fatto proprie le considerazioni dello scrivente Servizio il quale ha evidenziato come l'affidamento a terzi del servizio in questione sia motivato dal fatto che il personale del Comune non può garantire la gestione diretta del servizio, tenuto conto delle modalità di erogazione che prevedono la consegna dei pasti tutti i giorni della settimana (domeniche e festività incluse) e la messa a disposizione di adeguati mezzi di trasporto, da adibire allo scopo, al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione, senza contare che la valutazione della gestione da parte di terzi del servizio in questione in questi anni è risultata positiva, sia rispetto al rimando degli utenti che agli incontri di verifica con gli operatori del territorio;

considerato che si ritiene di prevedere, in continuità rispetto ai precedenti affidamenti del medesimo servizio, che l'affidamento abbia una durata di 5 anni (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027) in quanto detta durata:

- assicura continuità ed un rapporto stabile e di fiducia tra i destinatari del pasto, prevalentemente anziani soli e privi di rete familiare, e l'operatore addetto alla consegna, riducendo il disagio di avvicendamento;
- permette all'aggiudicatario di conoscere e organizzare in maniera efficiente l'attività affidata, ammortizzando le connesse spese di avvio;
- garantisce una maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto;

ritenuto che la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per una durata massima pari a 12 mesi; in tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

ritenuto che l'appalto abbia inizio alla data di avvio del servizio e che, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

considerato che il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. In particolare, l'importo annuo della manodopera è stimato in euro 156.949,18, corrispondenti al 52,44% del valore annuo stimato del contratto;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi e degli eventuali contratti integrativi provinciali, coerenti

con l'oggetto dell'appalto. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

considerato che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies, della legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

evidenziato che secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis, della legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva –, nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data del 31.01.2022;

dato atto che si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerato la delicatezza del servizio e la particolare utenza cui è rivolto;

dato, altresì, atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4-septies, della legge provinciale n. 2/2016, considerato quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, nell'ambito dell'attività di programmazione di questo affidamento è stato previsto l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. A tal fine, con nota del Sindaco di data 22 marzo 2022 si è provveduto a fornire le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2022-2023. Inoltre, con particolare riferimento a questa procedura, con nota dell'Assessore competente di data 13.04.2022, prot. n. 103766, sono state informate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4, della legge provinciale n. 2/2016, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni. Alla data di scadenza del termine fissato con la citata nota, come neppure successivamente, non è pervenuto alcun elemento di risposta o di osservazione, né è stata richiesta la fissazione di un incontro;

evidenziato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, come sopra precisato, l'affidamento del contratto in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che a norma dell'art. 36 ter-1, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 23/1990, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, è tuttavia escluso il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato che l'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 2/2020, nell'attuale formulazione, prevede che per l'affidamento delle attività di esecuzione di contratti di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati; ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76/2020, le Amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici;

dato atto che le circostanze richieste per l'applicazione di tale previsione emergenziale non sono integrate nel caso di specie e, pertanto, si ritiene di procedere all'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati, in condizioni di parità;

rilevato, in particolare, che si ritiene di adottare la procedura aperta per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

preso atto che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto", datato 12 maggio 2022 e redatto dallo scrivente Servizio Welfare e Coesione sociale che, unitamente al presente provvedimento, costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione con l'indizione della gara;

considerato che, visto l'art. 7 della L.P. 2/2016, si ritiene di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione dell'appalto. In particolare viene rilevato che il servizio di trasporto e consegna pasti, quale prestazione ancillare di altri servizi socio – assistenziali nonché strettamente integrato con il servizio di produzione e confezionamento dei pasti, si inserisce all'interno di un contesto che già si connota per la compresenza di più operatori economici diversi e pertanto un frazionamento del servizio non è funzionale né per l'utente né per il necessario collegamento con i soggetti incaricati della produzione e confezionamento dei pasti;

ritenuto, altresì, che la gestione unitaria del servizio possa comportare economie di

scala e una più sostenibile ed efficiente pianificazione ed organizzazione delle consegne sull'intero Territorio e come, anche per gli Uffici comunali e per i punti di cottura e confezionamento, sarebbe disfunzionale ed inefficiente rapportarsi con più operatori, senza contare che le singole attività materiali in cui si sostanzia il servizio (ritiro – carico – trasporto – scarico – consegna) non risultano tecnicamente e operativamente frazionabili;

rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della L.p 2/2016 il servizio oggetto dell'appalto in parola sia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che il ricorso a tale criterio, oltre a rispondere al dettato normativo di cui all'art. 16, comma 2 della L.p 2/2016 - in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera - permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base ai parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della L.P. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 ultimo periodo della L.p 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera;

ritenuto che lo scrivente Servizio ha suddiviso i punti da attribuire alla componente tecnica in modo tale da valorizzare gli aspetti fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", datato 12 maggio 2022 ed elaborato dalla scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

considerato che si ritiene di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare e ciò in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi ovvero con valutazione discrezionale, peraltro di difficile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta;

evidenziato, in particolare, che si ritiene di suddividere gli 85 punti dell'offerta tecnica valorizzando i seguenti elementi:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 85)
A) Anticipo orario finale di consegna pasti a domicilio	34
B) Caratteristiche tecniche dei 9 mezzi obbligatori	31,5
C) Struttura interna del vano di carico dei mezzi di trasporto	7
D) Formazione del personale	6,5
E) Possesso di certificazioni	6

evidenziato che:

- con l'elemento A) si vuole valorizzare e premiare l'efficientamento dell'organizzazione del servizio che deve poter rispondere all'esigenza della popolazione anziana locale di consumare il pasto di mezzogiorno entro un orario compatibile con le consuete abitudini alimentari, anticipando l'orario finale di consegna previsto da Capitolato alle ore 13:00;
- con l'elemento B) si vuole incoraggiare l'utilizzo di veicoli a combustibili alternativi o comunque in grado di soddisfare i limiti di emissioni inquinanti, soprattutto nei percorsi del tragitto urbano, contribuendo a garantire un migliore grado di qualità dell'aria a tutela della salute. L'attribuzione del punteggio risulta maggiormente premiante per ogni mezzo a trazione esclusivamente elettrica (3,5 punti) e, a scalare, per ogni mezzo a trazione ibrida-elettrica (1,5 punti), Euro 6 D-Temp, D o successive (1 punto). Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto, come previsto dal Capitolato, devono in ogni caso avere le caratteristiche minime di Euro 6 (A, B, C);
- con l'elemento C) si vuole premiare una gestione del servizio che consenta di garantire ottimali misure organizzative e igieniche per quanto riguarda la sistemazione dei contenitori dei pasti nel vano di carico dei mezzi di trasporto al fine di evitare contaminazioni, prevedendo l'eventuale separazione dello spazio da riservare ai contenitori con i pasti preconfezionati da quello da riservare ai contenitori vuoti da consegnare ai punti di cottura per il successivo lavaggio;
- con l'elemento D) si vuole premiare l'impegno a formare adeguatamente il personale addetto al servizio, attraverso l'approfondimento delle tematiche da trattare nel corso base di due ore imposto dal Capitolato, attribuendo 3 punti a chi offre una durata maggiore di tale corso, pari a 4 ore anziché 2 ore, nonché con l'eventuale offerta di formazione aggiuntiva relativa ad un corso teorico e pratico di guida sicura della durata minima di 2 ore (3,5 punti);
- con l'elemento E) si vuole premiare un'organizzazione aziendale attenta in primo luogo alla qualità ambientale (4 punti) e che promuove una politica organizzativa orientata al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie (2 punti);

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.p 2/2020 non è necessario nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare, con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento sarà innanzitutto attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo (85 punti) si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che la riparametrazione sopra descritta è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione; inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che si ritiene di non prevedere una soglia di sbarramento;

evidenziato che rispetto all'offerta economica, valutata in ragione del prezzo unitario offerto per singola consegna e per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15

punti - considerando che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera - il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Il servizio di merito propone di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Si indica il valore dell'esponente "α" pari a 0,3;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5, della L.p 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto nonché permettano di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli elementi valorizzati alla luce dei criteri di valutazione specificati sono strettamente connessi all'oggetto del contratto in quanto afferiscono direttamente ai mezzi e agli addetti impiegati nell'erogazione del servizio oppure determinano un miglioramento significativo dell'erogazione del servizio stesso per l'utente finale;

dato atto che, ferma l'opportunità di procedere con una procedura aperta, si ritiene di prevedere un tempo di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi obbligatori per le imprese partecipanti, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7 co. 2 quater della medesima L.P. 2/2020) ed al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

dato atto che, in ragione del settore economico e delle caratteristiche del servizio oggetto della presente procedura, si ritiene di non ammettere il subappalto in quanto:

- sussistono specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, relative alla pianificazione e gestione dei giri di consegna al fine di garantire una più veloce ed efficiente esecuzione delle prestazioni;
- sussistono specifiche esigenze di coordinamento del servizio e pertanto si rende opportuna una gestione unitaria da parte del soggetto aggiudicatario;
- l'esclusione prevista non comporta un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

preso atto che al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio si ritiene di inserire nel Disciplinare di gara le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020;
- la previsione che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- a parziale rettifica di quanto indicato nella deliberazione della Giunta comunale sopra richiamata per il caso in cui vi sia il medesimo punteggio anche per l'offerta tecnica, viste le disposizioni del bando tipo 1/2021 di ANAC alle quali, come specificato nel prosieguo, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad adeguarsi, la previsione che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. Ove permanga l'ex aequo si procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

dato atto che l'importo annuo da porre a base di gara per l'affidamento del servizio è pari ad euro 299.300,00 (oneri fiscali esclusi), ottenuto moltiplicando il prezzo unitario massimo di ciascuna consegna (euro 4,10 - oneri fiscali esclusi) per il numero di consegne annue stimate (n. 73.000) e pari ad euro 1.496.500,00, per l'intera durata quinquennale del contratto;

preso, quindi, atto che, in ragione di quanto sopra, applicando gli oneri fiscali la spesa annua stimata per l'affidamento del servizio è pari ad euro 365.146,00 (oneri fiscali inclusi) per un importo complessivo quinquennale stimato in euro 1.825.730,00 (oneri fiscali inclusi);

atteso, pertanto, che il valore complessivo del contratto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale, l'opzione di proroga tecnica e quinto d'obbligo), è quantificabile in euro € 2.154.960,00 (oneri fiscali esclusi);

preso atto che la spesa sopra esposta è finanziata secondo quanto indicato nell'allegato prospetto dati finanziari;

dato atto che l'importo a base di gara tiene conto di diversi elementi, tra i quali:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti;
- l'andamento dei ribassi sia dei precedenti aggiudicatari che degli altri concorrenti;
- i costi della manodopera;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le spese per l'acquisto di attrezzature (hardware) e automezzi in proprietà o in disponibilità per il trasposto e le connesse spese per l'utilizzo e la manutenzione;
- i costi generali applicabili, quali spese fiscali/amministrative, assicurazioni, personale per supporto tecnico e contabile;
- l'utile d'impresa;

considerato che, con riferimento all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. (Testo unico sulla sicurezza):

- è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), per fornire all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare, atteso che l'esecuzione del servizio avviene sia presso le sedi dei punti di cottura e confezionamento per il ritiro dei contenitori (datori di lavoro ospitanti), sia presso il domicilio dell'utente per la consegna, da considerarsi luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale;

- data la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti/appaltatori delle APSP che producono e confezionano i pasti e, pertanto, non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali. I rischi individuati in sede di redazione del D.U.V.R.I. possono essere ridotti o eliminati attraverso opportune procedure gestionali;

- per quanto concerne invece il momento della consegna presso il domicilio dell'utente, considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussistono rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa, oltre che dei requisiti di carattere generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), anche dei seguenti requisiti:

a) requisiti di idoneità professionale:

- l'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara,

b) capacità tecnica e professionale:

- avvenuta esecuzione nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto di importo complessivo minimo pari a euro 300.000,00 IVA esclusa, anche mediante contratti diversi. Per "servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto" si intendono servizi di consegna pasti confezionati e porzionati in monodose a domicilio dei consumatori;

ritenuto che i requisiti di ammissione alla gara siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto - considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione – in quanto l'entità dell'importo richiesto permette sia di non restringere la platea dei concorrenti in ossequio del principio del favor participationis sia di assicurare all'Amministrazione comunale un contraente adeguato ed idoneo a prestare un servizio particolare quale quello di cui trattasi che supporta la rete dei servizi socio-assistenziali. Viene altresì richiesto che tale capacità tecnica e professionale sia riferita ad un analogo servizio di consegna pasti monodose "porta a porta" che quindi comporta l'interazione dell'operatore con il singolo utente del servizio ed un'accurata pianificazione dei tragitti e orari di consegna.

dato atto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000 euro" 2022-2023, parte integrante del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022-2024, in cui è stata inserita la previsione dell'affidamento in oggetto;

rilevato, a tal proposito, che nel documento sopra citato è indicata ad oggi, per l'affidamento in parola, una durata di tre anni ma che il dato corretto relativo alla durata è di cinque anni come indicato nel presente atto, nel Capitolato speciale d'appalto allegato e nella deliberazione della Giunta Comunale indicata in premessa, e che, pertanto, il documento "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥ 40.000 euro" sarà corretto in tal senso;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che da ultimo con provvedimento di data 24 novembre 2021 – pubblicato

in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021 – successivamente modificato con delibera n. 154 di data 16 marzo 2022 pubblicata in GURI n. 91 di data 19 aprile 2022 - ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”;

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui “Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”;

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici” è stato stabilito che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) anche sulla base dello schema tipo messo a disposizione da APAC che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell'ordinamento provinciale della Provincia autonoma di Trento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta provinciale 10 settembre 2021, n. 1508;
- la propria nota di data 12 maggio 2022, prot. n. 132365/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 119 d.d. 24 maggio 2022;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 di data 30.12.2020, prot. n. 306231, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel Territorio Val d'Adige per il periodo 2023 - 2027” (e relativi allegati) redatto dallo scrivente Servizio Welfare e coesione sociale che costituisce, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel Territorio della Val d'Adige per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di

pagina 11/13

- dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nel Territorio della Val d'Adige per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2027;
 4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 119 di data 24 maggio 2022, immediatamente eseguibile;
 5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
 6. di stabilire che il servizio avrà una durata di cinque anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
 7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
 8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
 9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
 10. di prenotare la somma di euro 1.825.730,00 (IVA compresa) e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, che presenta la necessaria disponibilità, somma suddivisa in euro 365.146,00 annui per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2027, corrispondenti agli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali la relativa obbligazione diventa esigibile
 11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 17/06/22

pagina 12/13



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

N. 15/ 235

di data 17/06/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO NEL TERRITORIO DELLA VAL D'ADIGE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2023 " 31 DICEMBRE 2027. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 1.496.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2023	12031.03.01995	U.1.03.02.15.009	1509			365.146,0 0	"	106239 (9543878)
U	P	2024	12031.03.01995	U.1.03.02.15.009	1509			365.146,0 0	"	106240 (9543909)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi

Trento, addì 23 giugno 2022

